

Milano 15 Settembre 2016

Ai Membri della Giunta USPUR

Ai soci USPUR

Ai Professori e Ricercatori Universitari

Si ritiene utile richiamare l'attenzione di tutti noi professori e ricercatori universitari sul contenuto della **Sentenza n. 178 del 24 Giugno 2015 della Corte Costituzionale** che,

ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da:

- a)** art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);
- b)** art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014);
- c)** art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015).

La sentenza è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 2015. Gli effetti della sentenza decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi dal 30 luglio 2015.

Il tutto aveva avuto inizio dal Tribunale di Roma (Giudice del lavoro, ordinanza 27 novembre 2013) e dal Tribunale di Ravenna (Giudice del lavoro, ordinanza 01 marzo 2014) che avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2 bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo



periodo, della “*legge così detta Tremonti*”, e dell’art. 16, comma 1, lettere b e c del d.l. 06 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011. Le suddette norme disponevano il blocco dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego per il triennio 2011/2013, con possibilità di proroga, congelando, così, il trattamento economico percepito dai dipendenti.

Una volta accertata l’illegittimità del blocco stipendiale e contrattuale, i ricorrenti avrebbero chiesto il riconoscimento del diritto all’aumento e/o all’adeguamento del trattamento retributivo, fermo al 31/12/2010, e comunque il diritto all’indennizzo e/o all’indennità per il danno patito per effetto della violazione del diritto a una retribuzione giusta e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato o perlomeno adeguata all’inflazione e/o al costo della vita.

La Consulta ha riconosciuto in tali misure un carattere strutturale, con una conseguente violazione dell’autonomia negoziale.

L’estensione fino al 2015 delle misure che inibiscono la contrattazione economica e che, già per il 2013-2014, erano state definite eccezionali, ha portato a un protrarsi del “blocco” negoziale, con una evidente violazione della libertà sindacale.

Ulteriormente, la Consulta ha ribadito che è innegabile che i periodi di sospensione delle procedure negoziali e contrattuali debbano essere comunque definiti e non possano essere protratti ad libitum.

Su tale linea converge anche la Corte europea dei diritti dell’uomo.

Scrivono i giudici costituzionali: “Solo ora si è palesata appieno la natura strutturale della sospensione della contrattazione e si può, pertanto, considerare verificata la sopravvenuta illegittimità costituzionale, che spiega i suoi effetti a seguito della pubblicazione della sentenza”.

Di conseguenza, così come previsto dall’art. 24 della legge n. 448 del 1998, l’ISTAT dovrà riprendere a calcolare l’adeguamento annuale delle nostre retribuzioni a far data dal 30 luglio 2015.

Gli effetti di questa sentenza non sono retroattivi. In merito riportiamo il commento di un nostro Collega, docente di Diritto del Lavoro all’Università La Sapienza di Roma.

“Per comprendere il significato della sentenza n. 178/2015 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità del blocco della contrattazione collettiva nel settore pubblico, bisogna partire dal fatto che la Corte la definisce come sentenza di accoglimento per “illegittimità costituzionale sopravvenuta” e ne fa decorrere gli effetti a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nelle tipologie delle sentenze della Corte Costituzionale le sentenze “per illegittimità sopravvenuta” (in senso stretto) sono quelle con cui la norma sottoposta ad esame, pur non presentando vizi di costituzionalità al momento della sua entrata in vigore, ne può soffrire in seguito ad eventi che possono metterne in discussione la legittimità. In altre parole la Corte Costituzionale non dichiara illegittimo il primo provvedimento che ha determinato il blocco



(d.l. 78/2010), ma tutti quelli che, intervenuti successivamente, (d.l. 98/2011, legge 147/2013 e legge 190/2014), hanno reso strutturale quel blocco temporaneo, sovvertendo ogni carattere di temporaneità e eccezionalità. Ciò che quindi viene sanzionato non è il blocco della contrattazione in quanto tale, che può anche determinarsi se condizioni gravi di finanza pubblica ne dovessero richiedere l'applicazione, pur sempre parziale e temporanea, ma il fatto che il suo protrarsi per un periodo prolungato, continuo e indeterminato gli facciano perdere quei caratteri di provvisorietà ed eccezionalità che sono i soli che possono consentire la sospensione di un diritto costituzionalmente riconosciuto”.

Il contenuto della sentenza non può che soddisfarci. Purtroppo gli effetti della sentenza non sono retroattivi, nel senso che decorrono dal 30 luglio 2015: di conseguenza le nostre retribuzioni devono riprendere il loro aggiornamento in accordo a quanto stabilisce l'art. 24 della legge n. 448 del 1998. Purtroppo per l'anno in corso, così come comunicato dall'apposito ufficio dell'ISTAT, l'aggiornamento ha valore “zero”. Per l'anno prossimo l'ISTAT darà informazione in merito all'eventuale aggiornamento entro la fine del mese di Marzo 2017.

Rimane da conoscere l'entità dell'eventuale aggiornamento per l'anno 2015, periodo 30 Luglio - 31 Dicembre. I Membri della Giunta USPUR possono assumere informazioni in merito presso l'ufficio stipendi della propria sede.

Ben vengano osservazioni e proposte da tutti voi.

Saluti cordiali.

Il Segretario Nazionale USPUR

Prof. Maurizio Masi

P.S. – Per comodità di lettura si ritiene utile trasmettere anche una breve sintesi della sentenza n. 310/2013 della Corte Costituzionale, molto articolata e ricca di considerazioni sempre sul problema del blocco delle nostre retribuzioni.